

COVID-19: NUOVA INDENNITA 2400 EURO INTERMITTENTI ECC.

A sostegno dei seguenti lavoratori atipici che si sono trovati a perdere la propria fonte di reddito primaria in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus, **il decreto Sostegni** prevede l'erogazione di **una nuova indennità una tantum onnicomprensiva di importo pari a 2.400 euro** (art. 10 D.L. n. 41/2021). <u>Si tratta degli stessi lavoratori che già hanno avuto accesso alle indennità introdotte dal decreto agosto</u> (art. 9 D.L. n. 104/2020) e dal decreto Ristori (artt. 15-17D.L. n.137/2020).

Le categorie di lavoratori interessati sono:

- stagionali o lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- stagionali di settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali;
- intermittenti;
- autonomi occasionali;
- · incaricati di vendita a domicilio;
- lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri nel 2019 e con un reddito derivante non superiore a 35.000 euro;
- lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri nel 2019 e con un reddito derivante non superiore a 50.000 euro;
- · lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
- · Presentazione delle domande
- La prestazione è erogata dall'INPS, previa domanda.
- Le domande di prestazione possono essere presentate online entro il 31 maggio 2021;
- sul sito istituzionale dell'INPS;
- · tramite Contact Center INPS;
- tramite Patronati.

I soggetti già beneficiari delle precedenti misure di sostegno non devono presentare una nuova istanza.

Le indennità non concorrono alla formazione del reddito, non sono tra loro cumulabili e sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità. Per il periodo di fruizione dell'indennità in questione non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all'assegno per il nucleo familiare.

Requisiti di spettanza

Lavoratori	A chi spetta
	A) Settori diversi da turismo e stabilimenti termali
Stagionali	Indennità 2400 euro mensili: spetta a chi ha cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra la data del 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e che abbia prestato attività lavorativa per almeno trenta giornate in tale arco temporale. Spetta anche ai lavoratori in somministrazione. Alla data di presentazione della domanda, i beneficiari non devono essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo

	indeterminato (con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità) o di pensione.
	B) Settori turismo e stabilimenti termali
	Indennità 2400 euro: spetta a chi ha cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra la data del 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, e ha svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo. Alla data di presentazione della domanda, i beneficiari non devono essere titolari di lavoro dipendente né di pensione né di NASpl. La medesima indennità è riconosciuta anche ai lavoratori in regime di somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali.
	L'elenco delle attività economiche riconducibili ai settori del turismo e degli stabilimenti termali per i quali può essere concessa l'indennità è riportato in calce alle circc. INPS n. 137/2020 e 146/2020.
Lavoratori a tempo determinato dei settori turismo e terme	Indennità 2400 euro: la spettanza è condizionata al possesso cumulativamente dei seguenti requisiti: titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 di uno o più contratti di lavoro tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; assenza di titolarità, alla data del 23 marzo 2021 di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
Intermittenti	Indennità 2400 euro: spetta ai lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 a condizione che, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità) e nemmeno titolari di pensione.
Autonomi occasionali	Indennità 2400 euro: spetta ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, titolari - nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021di contratti di lavoro autonomo occasionale riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto di tale tipologia in essere alla data del 24 marzo 2021 purché già iscritti alla data del 23 marzo 2021 alla Gestione separata, con accredito di almeno un contributo mensile nello stesso arco temporale.
	Alla data di presentazione della domanda, i beneficiari non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità) o di pensione.
Incaricati alle vendite a domicilio	Indennità 2400 euro: spetta ai lavoratori che possono fare valere per il 2019 un reddito annuo - derivante dall' attività di incaricato alle vendite a domicilio - superiore a 5.000 euro, che siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata alla data del 23 marzo 2021 e che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Alla data di presentazione della domanda, i beneficiari non devono essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità) o di pensione.
	Indennità 2400 euro: spetta ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno:
Lavoratori dello spettacolo	- trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021 e con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente senza corresponsione

dell'indennità di disponibilità;
- sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro.

Luino, 23 aprile 2021